

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, COMMERCIO,
COOPERAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE

Oggetto: **DDPF 59/ACF/16: POR MARCHE FESR 2014-20, ASSE 3-OS 7 Az. 7.1 “Sostegno allo start up, sviluppo e continuità di impresa nelle aree di crisi”. Adeguamento del Bando alle novità normative introdotte dalla Legge Fornero e del Regolamento di esenzione e ulteriori modifiche**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, predisposto dalla P.F. Programmazione integrata, commercio, cooperazione e internazionalizzazione dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, emanare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 così come modificata ed integrata dalla legge regionale 1 agosto 2005, n. 19 che attribuisce l'adozione del presente provvedimento alla competenza del Dirigente della Posizione di Funzione;

DECRETA

- Di adeguare il DDPF n. 59/ACF del 31/05/2016 e ss.mm.ii al Reg. (UE) 2017/1084 della Commissione del 14/06/2017, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio riportato in calce, apportando le modifiche contenute nell'allegato A al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- Di adeguare le prescrizioni relative all'incremento occupazionale, integrando gli artt. 7, 10 e 11 del suddetto decreto alla luce delle novità normative introdotte dalla legge Fornero e divenute operative a far data dal 1° gennaio 2017, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio riportato in calce, secondo quanto riportato nell'Allegato B al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- Di apportare infine alcune modifiche al Bando, riportate nell'allegato C al presente atto, finalizzate prevalentemente a rimuovere taluni errori materiali;
- di confermare, per la restante parte, i contenuti di cui al DDPF n. 59/ACF del 31/05/2016 e successive modifiche e integrazioni;
- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 28 luglio 2003, n. 17, nonché sul sito regionale www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attività-Produttive/Credito-e-finanza nella pagina “Bando POR FESR Aree di crisi” riservata al bando.

Si attesta che dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.



Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il presente atto si compone di n. 4 pagine e di n. 3 allegati.

**Il Dirigente
(Riccardo Strano)**

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione del 14 giugno 2017;
- DDPF 59/ACF/16: POR MARCHE FESR 2014-20, ASSE 3-OS 7 Az. 7.1 "Sostegno allo start up, sviluppo e continuità di impresa nelle aree di crisi;
- DDPF 78/ACF/16 del 13/07/2016;
- DDPF 161/ACF/16 del 21/11/2016;
- DDPF n. 26/ACF/2017 del 23/02/2017;
- DDPF n. 209/ACF del 12/09/2017.

MOTIVAZIONE

Con DDPF n. 59/ACF del 31/05/2016 è stato approvato il Bando relativo all'azione 7.1 dell'Asse 3 del POR FESR 2014/2020 "Sostegno allo start up, sviluppo e continuità di impresa nelle aree di crisi", che in prima fase, cioè nelle more della stipula dell'Accordo di programma per l'area di crisi complessa del Piceno, è stato attivato limitatamente a due aree territoriali e ai relativi plafond finanziari: area di crisi ex Antonio Merloni e area di crisi Provincia di PU. Detto bando è stato modificato e integrato con successivi decreti n. 78/ACF del 13/07/2016, n. 161/ACF del 21/11/2016 e n. 26/ACF del 23/02/2017, che ha anche approvato le linee guida per la rendicontazione delle spese.

Con DDPF n. 209 del 12/09/2017 il suddetto Bando è stato reso operativo anche all'area di crisi del Piceno, in seguito alla stipula, avvenuta il 28/07/2017, dell'Accordo di Programma per l'area di crisi complessa Val Vibrata Valle del Tronto Piceno.

Il Bando prevede la concessione di agevolazioni in conto capitale alle micro e piccole per progetti di start up, alle micro, piccole e medie imprese (MPMI) per progetti di sviluppo produttivo (ampliamento, diversificazione, riattivazione), di rilocalizzazione totale o parziale della produzione del Made in Italy, anche integrati con progetti di innovazione dell'organizzazione aziendale, e per progetti di trasferimento di impresa per favorirne la continuità.

Le agevolazioni vengono concesse a titolo del regolamento di esenzione ex Reg. (UE) 651/2014, ed in particolare, a seconda della tipologia progettuale, degli articoli 14, 17, 18, 22 e 29, mentre per i progetti di trasferimento di impresa il contributo viene erogato a titolo della regola de minimis ex Reg. (UE) 1407/2013.



Nel corso dell'attuazione del Bando il Regolamento GBER, ovvero il regolamento di esenzione (UE) 651/2014 ha subito delle integrazioni con Reg. (UE) 2017/1084 del 14 giugno 2017 che, tra l'altro, hanno interessato due delle disposizioni utilizzate dal Bando in oggetto, per la concessione delle agevolazioni, ovvero gli articoli 14 e 22, al fine di adeguarli alla luce dell'esperienza acquisita nei primi anni di implementazione del regolamento (Si veda nel dettaglio l'All. A).

Tra le disposizioni modificate dell'art. 14 "Aiuti a finalità regionale agli investimenti" che hanno un'incidenza sui contenuti del Bando, figura l'inserimento della disposizione di cui al par. 16:

"16. Il beneficiario conferma che non ha effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e si impegna a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto".

Tra le modifiche dell'art. 22 "Aiuti alle imprese in fase di avviamento" che impattano sui contenuti del Bando figura il paragrafo 2, che tra i requisiti da verificare per l'ammissibilità della piccola impresa all'accesso alle agevolazioni prevede anche il seguente:

"a) non ha rilevato l'attività di un'altra impresa"

Inoltre, in deroga al primo comma, lettera c) dell'art. 22 del Reg. GBER, le imprese costituite a seguito di fusione – che di norma non sono ammissibili – lo sono se si tratta di fusione tra imprese ammissibili agli aiuti ai sensi dell'art. 22 per un periodo di cinque anni dalla data di iscrizione al registro delle imprese dell'impresa più vecchia partecipante alla fusione.

Con la stessa modalità si rende altresì necessario adeguare i contenuti del Bando relative agli obblighi occupazionali alle intervenute novità normative introdotte dalla Legge Fornero (si veda nel dettaglio l'All. B)

Il Bando prevede che l'impresa abbia diritto ad una intensità di aiuto più elevata laddove le nuove assunzioni realizzate entro la conclusione dell'intervento derivino per il 25% dalle liste di mobilità.

Tuttavia la piena operatività, a far data dal 1° gennaio 2017, della previsione contenuta nel comma 71, dell'articolo 2, della legge 92/2012 (c.d. "Legge Fornero"), ha comportato:

- l'abolizione delle liste di mobilità di cui alla legge 223/1991, fatto salvo il mantenimento dell'iscrizione per i lavoratori aventi i requisiti alla data del 31/12/2016;
- la possibilità il lavoratore licenziato, di richiedere, per qualsiasi ipotesi di licenziamento (individuale o collettivo) il trattamento economico c.d. "Naspi" da parte dell'INPS, in luogo del trattamento economico della "vecchia" mobilità, previa presentazione al Centro per l'impiego competente, di una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID). In questa nuova disciplina non è previsto l'inserimento in alcuna lista o elenco specifico, ma il Centro per l'impiego rilascia, a richiesta, un certificato attestante lo stato di disoccupazione del soggetto richiedente.

Di conseguenza si reputa necessario, al fine di adeguare alle suddette previsioni le prescrizioni del Bando e massimizzare l'efficacia dell'impatto occupazionale del Bando, ampliare le tipologie di lavoratori la cui assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno, nel periodo di esecuzione del progetto, consente l'assegnazione all'impresa di una maggiorazione di contributo sull'investimento ammissibile, prevedendo che, a far data dal 1° gennaio 2017, il 25% delle assunzioni che danno diritto alla maggiorazione di contributo possano essere effettuate dall'azienda a far data dal 1° gennaio 2017 sia attingendo alle liste di



mobilità sia tra coloro che hanno maturato il diritto alla Naspi, in quest'ultimo caso producendo:

- Il Certificato del Centro per L'impiego, che attesta la permanenza dello stato di disoccupazione;
- Il provvedimento di concessione di Naspi da parte dell'INPS, che comprova l'avvenuto licenziamento.

Da ultimo si rende necessario apportare alcune modifiche al testo del Bando (si veda all. C), finalizzate prevalentemente a rimuovere taluni errori materiali, ma anche a consentire un più veloce avanzamento della spesa.

In particolare si rende necessario sopprimere il 5° capoverso dell'art. 14 Tempistica di realizzazione dei progetti, che così recita:

"Nel caso in cui i progetti si concludano prima dei 24 mesi, la richiesta di rendicontazione deve pervenire alla scrivente Struttura a partire dal 1° gennaio dell'anno di scadenza dei 24 mesi".

Ciò al fine di consentire un più agevole e rapido avanzamento della spesa.

Inoltre, allo scopo di rendere coerenti le disposizioni del bando sui tempi di sostenimento della spesa e di successiva quietanza della stessa, è necessario modificare parzialmente il comma 2 dell'art. 24 che prevedeva, per mero errore materiale, che entro i 24 mesi di realizzazione del progetto, l'impresa beneficiaria dovesse fatturare la spesa e anche quietanzarla.

La disposizione, pertanto, va sostituita nel modo seguente:

"Ai fini della liquidazione dell'ultimo stato avanzamento lavori (SALDO) le imprese beneficiarie dovranno ultimare il progetto entro il termine ultimo previsto per la realizzazione dell'investimento. Le spese saranno ammesse se fatturate entro il predetto termine, ancorché quietanzate entro i successivi 60 giorni".

Si confermano, per la restante parte, i contenuti di cui al DDPF n. 59/ACF del 31/05/2016 e successive modifiche e integrazioni.

ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Ciò premesso si propone alla Giunta regionale di adottare il presente atto avente per oggetto: "DDPF 59/ACF/16: POR MARCHE FESR 2014-20, ASSE 3-OS 7 Az. 7.1 "Sostegno allo start up, sviluppo e continuità di impresa nelle aree di crisi". Adeguamento del Bando alle novità normative introdotte dalla Legge Fornero e del Regolamento di esenzione e ulteriori modifiche".

**Il Responsabile del Procedimento
(Roberta Maestri)**

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A - Adeguamento del Bando al Reg. (UE) 2017/1084 della Commissione del 14/06/2017

Allegato B - Adeguamento delle disposizioni del Bando sull'incremento occupazionale al comma 71, dell'articolo 2, della legge 92/2012 (c.d. "Legge Fornero")

Allegato C - Ulteriori modifiche al Bando



ALLEGATI

al decreto di Adeguamento del Bando alle novità normative introdotte dalla Legge Fornero e del Regolamento di esenzione e ulteriori modifiche - DDPF 59/ACF/16: POR MARCHE FESR 2014-20, ASSE 3-OS 7 Az. 7.1 “Sostegno allo start up, sviluppo e continuità di impresa nelle aree di crisi”.

Allegato A

Adeguamento del Bando al Reg. (UE) 2017/1084 della Commissione del 14/06/2017

Modifica dell'art. 4 “Soggetti beneficiari” del bando di accesso approvato con DDPF n.59/ACF del 31/05/2016, come di seguito indicato:

- *Aggiungere, dopo la lettera g) del secondo capoverso, la lettera g bis) con il seguente testo: “g bis) in caso di investimenti ubicati nei Comuni di cui all'Appendice 5 del bando approvato con DDPF n.59/ACF/2016:*

per progetti presentati e approvati ai sensi del Reg. UE 651/2014 prima del 10/07/2017:

- *che nei due anni precedenti la domanda non ha chiuso la stessa o un'analogo attività nello spazio economico europeo e che, al momento della domanda, non aveva concretamente in programma di cessare l'attività entro due anni dal completamento dell'investimento oggetto dell'aiuto nella zona interessata (art. 13 Reg. UE 651/2014), fermo restando l'obbligo del rispetto del vincolo di stabilità degli investimenti di cui all'art. 31 del bando;*
- *di apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico (art. 14 Reg. UE 651/2014).*

per progetti presentati ai sensi del Reg. UE 651/2014 a decorrere dal 10/07/2017:

- *che non ha effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda e si impegna a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento per il quale è richiesto l'aiuto (art. 14 del Reg. UE 651/2014, come modificato dal Reg. UE 2017/1084), fermo restando l'obbligo del rispetto del vincolo di stabilità degli investimenti di cui all'art. 31 del bando;*
- *di apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico (art. 14 del Reg. UE 651/2014, come modificato dal Reg. UE 2017/1084).”*

Modifica dell'art. 9 “Progetti di start up di impresa” del bando di accesso approvato con DDPF n.59/ACF del 31/05/2016, come di seguito indicato:

- *Aggiungere, alla fine del punto 9.1, il seguente testo: “Le imprese di cui al punto precedente alla data di presentazione della domanda, debbono risultare:*
 - *di non essere quotate;*
 - *di non aver rilevato l'attività di un'altra impresa;*
 - *di non aver distribuito utili.*

In deroga al sopracitato secondo punto, le imprese costituite a seguito di fusione – che di norma non sono ammissibili – lo sono se si tratta di fusione tra imprese ammissibili agli aiuti ai sensi dell'art. 22 per un periodo di cinque anni dalla data di iscrizione al registro delle imprese dell'impresa più vecchia partecipante alla fusione.”

Allegato B

Adeguamento delle disposizioni del Bando sull'incremento occupazionale al comma 71, dell'articolo 2, della legge 92/2012 (c.d. "Legge Fornero")

Aggiungere alla fine degli artt. 7, 10 e 11 del bando di accesso approvato con DDPF n.59/ACF del 31/05/2016, alla luce delle novità normative introdotte dalla legge Fornero e divenute operative a far data dal 1° gennaio 2017, il seguente periodo:

"La maggiorazione di contributo riconosciuta all'impresa in caso di incremento occupazionale derivante per il 25% dalle liste di mobilità, viene riconosciuta a far data dal 1° gennaio 2017 anche nel caso in cui il suddetto 25% delle assunzioni viene conseguito attingendo tra coloro che hanno maturato il diritto alla Naspi.

In quest'ultimo caso è necessario produrre:

- *il Certificato del Centro per L'impiego, che attesta la permanenza dello stato di disoccupazione;*
- *il provvedimento di concessione di Naspi da parte dell'INPS, che comprova l'avvenuto licenziamento."*

Allegato C

Ulteriori modifiche al Bando

Art. 14 – Tempistica di realizzazione dei progetti

Sopprimere il 5° capoverso dell'articolo *"Nel caso in cui i progetti si concludano prima dei 24 mesi, la richiesta di rendicontazione deve pervenire alla scrivente Struttura a partire dal 1° gennaio dell'anno di scadenza dei 24 mesi"*.

Art. 24, c. 2 Documenti da allegare alla richiesta di liquidazione del saldo

Sostituire il primo capoverso con il seguente:

"Ai fini della liquidazione dell'ultimo stato avanzamento lavori (SALDO) le imprese beneficiarie dovranno ultimare il progetto entro il termine ultimo previsto per la realizzazione dell'investimento. Le spese saranno ammesse se fatturate entro il predetto termine, ancorché quietanzate entro i successivi 60 giorni".